

Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. - Proroga dei termini di scadenza dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

Nel far seguito a precedenti note riguardanti quanto indicato in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato il decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato ulteriormente prorogato, sino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza nazionale connesso al diffondersi del virus COVID-19.

La proroga dello stato di emergenza produce i suoi effetti anche sul contenuto dell'art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, secondo il quale la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza.

Per quanto sopra indicato, salvo ulteriori proroghe, considerando che lo stato di emergenza cesserà il 31 marzo 2022, tutti i documenti suindicati, aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, sono da considerarsi validi sino al 29 giugno 2022.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Per quanto di specifico interesse, si sottolinea che la proroga di validità in argomento interessa anche le abilitazioni per l'esercizio dell'attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche e ai trasporti eccezionali¹.

Nella circostanza, con riferimento alle indicazioni contenute nella nota di questo Servizio n. 7347/2021 del 22 ottobre u.s.², le SS.LL. vorranno far conoscere eventuali iniziative già intraprese o che verranno prese nel prossimo futuro di collaborazione con gli organismi e le società della Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

& Notagoi

² Con la quale era stato chiesto di assumere alcune iniziative perché dal 1° gennaio 2022, alcune disposizioni introdotte nel disciplinare per le competizioni ciclistiche su strade troveranno piena applicazione.

Dip.PS-Mod.]: V 20200803 01

¹ Abilitazioni per il servizio di scorta tecnica ai veicoli e trasporti eccezionali; abilitazione per il servizio di scorta tecnica alle gare ciclistiche; abilitazione per l'attività di segnalazione aggiuntiva nelle gare ciclistiche (ASA).